



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 30/10/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2013, n. 1823

Revoca D.G.R. n. 212 del 14.02.2011 di assegnazione in prelazione al Comune di Cisternino (BR) della sede farmaceutica n. 4 di nuova istituzione, ai sensi della l.r. 31 dicembre 2007, n. 40, art. 3, comma 42.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata, dalla A.P. Assistenza Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 212 del 14.02.2011 la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68, ha concesso l'esercizio del diritto di prelazione sulla 4<sup>a</sup> sede farmaceutica di nuova istituzione al Comune di Cisternino (BR) in località Casalini.

Con nota regionale prot. AOO/152/2562 del 21.02.2011 è stato notificato al Sindaco del Comune detto provvedimento.

Con nota prot. 3827 del 7.03.2012 il Comune di Cisternino trasmetteva copia dell'Atto Costitutivo di Società mista denominata "Farmacia Comunale di Cisternino s.r.l.", istituita per la gestione dell'esercizio farmaceutico concesso in prelazione.

Successivamente all'invio di varie note da parte del Servizio PATP al Sindaco del Comune per sollecitare le procedure necessarie all'apertura della sede farmaceutica in questione, con nota prot. n. 10648 del 10.07.2012 il Comune inviava la Pronuncia della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 46/2012, con cui l'Organo giudiziario / amministrativo riteneva, ai sensi dell'art. 14 della legge 122/2010, che il Comune di Cisternino dovesse costituire società con altro comune paritario per gestire la farmacia concessa in prelazione.

Con nota regionale prot. n. AOO/152/10720 del 31.07.2012 il Sindaco era, ancora una volta sollecitato a sottoscrivere una società con altro comune.

Con nota prot. n. 13145 del 4.09.2012 il Sindaco trasmetteva copia della deliberazione della Giunta Comunale di Ostuni (BR) n. 237/2012 con la quale veniva espresso l'intento di associarsi nella società costituita da Cisternino per la gestione della farmacia comunale concessa in prelazione.

Con nota regionale prot. n. AOO/152/12626 del 21.09.2012, rimasta inevasa, il Sindaco veniva ancora una volta sollecitato a concludere le procedure per la costituzione della società mista per la gestione della farmacia.

Il Sindaco con nota prot. n. 19573 del 24.12.2012, di risposta alla nota regionale prot. n. AOO/152/16976 del 11.12.2012, inviava la Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 19.12.2012 con cui veniva approvata la costituzione di una società mista denominata "farmacia Comunale Cisternino Ostuni sr.l.", al fine di superare il limite dimensionale di abitanti imposto dal comma 32, art. 14 della legge n. 122/2010.

Sempre su sollecitazione del Servizio PATP, con nota prot. n. 9082 del 30.05.2013 il Sindaco di Cisternino informava che la costituzione della società mista con il comune di Ostuni non era andata a

buon fine e che quindi si stava procedendo ad individuare, per la partecipazione alla società, un'altro comune limitrofo.

Infine, con successiva ed ultima nota regionale prot. n. AOO/152/10669 del 4.09.2013, in considerazione dello stato di fatto veniva informato il Comune che il Servizio PATP avrebbe provveduto, ai sensi della l.r. n. 40/2007, a proporre alla Giunta regionale la revoca della prelazione concessa con DGR n. 212/2011.

In considerazione di tutto quanto innanzi relazionato, si evidenzia che il Comune di Cisternino non ha rispettato i tempi disposti dalla legge regionale n. 40/07 e pertanto, al fine di fornire la necessaria assistenza farmaceutica all'intera cittadinanza della località Casalini, si propone di procedere alla revoca della concessione dell'esercizio del diritto di prelazione sulla 4<sup>a</sup> sede farmaceutica di nuova istituzione al Comune di Cisternino (BR).

La sede farmaceutica in questione sarà assegnata in via definitiva ai candidati risultati idonei di cui al bando indetto con DGR n. 61/2009;

**COPERTURA FINANZIARIA** Ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio

Dr. Fulvio Longo

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

**DELIBERA**

- Di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

- Di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 14.02.2011 di concessione dell'esercizio del diritto di prelazione sulla 4<sup>a</sup> sede farmaceutica di nuova istituzione al Comune di Cisternino (BR), località Casalini.

- Di disporre che la sede farmaceutica n. 4 di nuova istituzione del Comune di Cisternino, località Casalini, venga assegnata, in via definitiva, ai candidati risultati idonei di cui al bando indetto con D.G.R. n. 61/2009;

- Di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura del Servizio PATP, al Sindaco del Comune di Cisternino (BR) e al Direttore Generale della ASL BR.

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente

---